

BACKER GENEROSO ANDRIA S.p.a. Piazza Umberto I, n. 39/41 84095 GIFFONI VALLE PIANA (SA) Capitale Sociale € 6.200.000,00 i.v. P.Iva/Iscriz. Reg. Imprese 03922940659

Iscrizione al n.ro 169 dell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del TUB

tenuto dalla Banca d'Italia

Iscrizione R.E.A. n. 330505 CCIAA Salerno

Telefono 089/868548- fax 089/9828082 - e\_mail bga@financier.com

Casella p.e.c. info@postacer.backergroup.it

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.

# FOGLIO INFORMATIVO n. 5 dec. 1° gennaio 2025 Sconto cambiario commerciale

## **INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO**

- Denominazione e forma giuridica: BACKER GENEROSO ANDRIA S.p.a - Società per azioni

- Sede legale ed amministrativa: Piazza Umberto I 39/41 – Giffoni Valle Piana (SA)

- Codice fiscale e n.ro iscrizione

nel Registro Imprese: 003922940659

- Numero d'iscrizione nell'elenco

generale Banca d'Italia: 169

- Capitale sociale: **€ 6.200.000,00 i.v.** 

# CHE COS'È LO SCONTO COMMERCIALE

Lo sconto è il contratto con cui l'Intermediario, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante cessione, salvo buon fine, del credito stesso.

Lo sconto cambiario è un prestito monetario garantito dalla cessione di un credito incorporato in titoli di credito o crediti cartolari; la cessione pro solvendo del credito avviene mediante la girata del titolo. Lo sconto cambiario si riferisce a cambiali , tratte accettate o non, warrants o note di pegno.

Il contratto si intende perfezionato al momento della comunicazione da parte dell'Intermediario al cliente dell'affidamento concesso per la specifica linea di credito di sconto di portafoglio commerciale, affidamento che determina unicamente l'ammontare massimo del finanziamento. L'Intermediario non è obbligato ad operare lo sconto delle singole partite presentate dal cliente, anche se nei limiti dell'affidamento concesso, ma si riserva di procedere allo sconto previa verifica e gradimento dei titoli presentati

Il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile (365 giorni), ed è riferito all'importo facciale dell'effetto cambiario.

#### Principali rischi.

In caso di mancato pagamento, da parte del debitore alla scadenza, del credito ceduto pro-solvendo per lo sconto, il cliente è tenuto alla immediata restituzione della somma anticipata dall'intermediario. In tal caso l'Intermediario potrà considerare il cliente decaduto dal beneficio del termine anche se dovesse risultare impagato uno solo dei titoli e/o dei documenti ceduti dal cliente e potrà, previa comunicazione del recesso dall'affidamento, esigere l'immediata restituzione di quanto dovuto per capitale, interessi e spese, anche in riferimento agli effetti e/o documenti non ancora scaduti ovvero scaduti ma dei quali non si conosce ancora l'esito. In caso di mancato adempimento l'Intermediario potrà esperire iniziative giudiziali o stragiudiziali per il recupero del proprio credito anche, anche senza preventiva escussione del debitore principale.

L'operazione è a tasso fisso con interessi corrisposti anticipatamente e quindi il cliente non beneficerà di eventuali riduzioni di tassi nel periodo di durata dell'operazione e non avrà diritto a restituzione di interessi in caso di eventuale pagamento anticipato degli effetti.

## **CONDIZIONI ECONOMICHE**

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

#### INTERESSI

#### Tasso annuo massimo nominale fisso

Tasso annuo massimo per interessi di mora(\*): uguale al tasso contrattualizzato

**Capitalizzazione.** Gli interessi sono calcolati sull'importo nominale dell'effetto, conteggiando i giorni intercorrenti tra la data dell'operazione e la scadenza del titolo secondo l'anno civile (divisore 365) ed aggiungendovi i 'giorni banca'.

#### IMPORTI MASSIMI DI SPESE

Spese di incasso degli effetti<sup>(\*)</sup>: 0,1% dell'importo dell'effetto con minimo di € 3,80 e massimo di € 5,00.

### **COMMISSIONI**

Commissioni di richiamo/estinzione e di insoluto: € 10,00 per ogni effetto (oltre le spese reclamate dalla Banca che cura l'incasso);

### **VALUTE**

'Giorni Banca' (giorni aggiuntivi rispetto a quelli intercorrenti tra la data dell'operazione e la scadenza del titolo per il calcolo degli interessi di sconto): 15 giorni di calendario.

(\*) Gli interessi, le commissioni e le spese saranno applicati in misura tale che il tasso effettivo globale non sia superiore alla soglia, tempo per tempo vigente, prevista dalla normativa in materia di usura (art. 2 Legge n. 108/1996).

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato dagli avvisi affissi nei locali dell'intermediario.

## **RECESSO E RECLAMI**

### Recesso dal contratto

Il cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati, indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato. Il cliente può, altresì, recedere dall'apertura di credito, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, in caso di variazioni unilaterali da parte dell'intermediario, in presenza di un giustificato motivo, di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione; l'intermediario, deve comunicare per iscritto al cliente la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni, ed essa si intenderà si intenderà approvata solo dopo trascorsi 60 giorni dalla ricezione.

### Recesso della banca

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato l' intermediario può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute all'intermediario, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di 5 giorni.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, l' intermediario ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di un giorno, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, l' intermediario può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

## Tempi massimi di chiusura del rapporto

L'intermediario conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del cliente entro 3 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami dell'intermediario (Piazza Umberto I, 31 - Giffoni Valle Piana), anche a mezzo p.e.c. alla casella info@postacer.backergroup.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- ➤ Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario ;
- ➤ Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con l'Intermediario, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Intermediario, con l'assistenza di un conciliatore indipendente, come il Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

## **LEGENDA**

- Titolo cambiario; cambiali 'pagherò' o 'tratte', accettate o non accettate a firma di terzi ed all'ordine del cliente.
- Cessione di credito: è il contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto). Nello sconto cambiario la cessione si effettua mediante 'girata' del titolo cambiario.
- Cessione Pro-solvendo: il cedente garantisce il pagamento (solvenza) del debitore ceduto. In caso di mancato pagamento il cliente è tenuto a rimborsare l'importo del titolo, oltre spese ed interessi, all'Intermediario.
- Capitale erogato: la somma che l'Intermediario mette a disposizione del Cliente a titolo di prestito e che comprende quanto effettivamente corrisposto al Cliente medesimo e gli oneri del prestito, tra i quali gli interessi dedotti anticipatamente le commissioni e le spese anticipate dal medesimo ente erogante.
- TAN (Tasso Nominale Annuo): il tasso d'interesse che remunera il capitale erogato. Nello sconto, il tasso di interesse si applica all'importo facciale degli effetti.
- TAEG: il tasso annuo che comprende tutte le spese e gli oneri contrattuali oltre il TAN e calcolato con riferimento al capitale erogato.
- Interessi di mora: gli interessi suppletivi dovuti dal Cliente a fronte di ritardi nel pagamento.
- Tasso effettivo globale medio (TEGM). Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna aumentare della metà il TEGM delle aperture di credito e accertare che quanto richiesto dall'intermediario non sia superiore.
- Istruttoria Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del credito.

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente documento composto di tre fogli.

Giffoni Valle Piana,	
	Il Cliente